

Verbale di accordo

Il giorno 31 maggio 2019, in Roma, CONFINDUSTRIA ENERGIA e FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL, convengono quanto segue.

PARTE IX CCNL Energia e Petrolio – Assistenza sanitaria integrativa

1. Premessa

Il FASIE, pienamente operativo dal 1° gennaio 2009, prevede:

- la possibilità per tutti i lavoratori di iscriversi, secondo le modalità definite dallo Statuto e dal Regolamento;
- la scelta da parte degli aderenti tra quattro opzioni differenziate per prestazioni e per onere economico, che realizzano l'obiettivo della massima estensione delle coperture contro il rischio per malattia in coerenza con le logiche mutualistiche ispiratrici del Fondo;
- il mantenimento dell'iscrizione al Fondo per la copertura medico-sanitaria al momento del pensionamento secondo le condizioni previste dal regolamento del fondo;
- la copertura assicurativa per tutti i lavoratori, indipendentemente dall'iscrizione al Fondo, per il rischio di morte da malattia non professionale e, dal 1 gennaio 2020, per il rischio di invalidità permanente da malattia non professionale (quest'ultima certificata dagli enti competenti) che comporti la cessazione del rapporto di lavoro, con copertura dell'onere relativo esclusivamente a carico aziendale. La stessa copertura dovrà tenere conto della presenza di familiari e/o minori non autosufficienti a carico. Tale nuova regolamentazione supera quella prevista nell'accordo 27 aprile 2009.

2. Linee di finanziamento

Le Parti convengono di rivedere il sistema di contribuzione aziendale destinato all'assistenza sanitaria integrativa di settore distinguendo tra le seguenti due linee di finanziamento.

La prima linea, destinata alla mutualità generale, comporta:

- 50,00 euro anno per ciascun dipendente finalizzati a finanziare l'acquisto della copertura assicurativa come definita in premessa;
- 18,00 euro anno per ciascun dipendente destinati alla gestione generale del FASIE;

La seconda linea riguarda i dipendenti che si iscrivono al FASIE e prevede:

- 153,30 euro anno per ciascun dipendente mirati a incentivare la scelta dei lavoratori per la copertura contro i rischi medico-sanitari attraverso l'iscrizione al FASIE;
- 25,00 euro anno destinato alle finalità solidaristiche del fondo FASIE esclusivamente rivolte al settore Energia e Petrolio;

Dal 2017 permane il contributo di 12 euro anno a carico di tutti i fruitori delle prestazioni.

7/2
12

3. Rischio morte e invalidità permanente

Le Parti stipulanti confermano la gestione del rischio morte e dell'invalidità permanente come definita in premessa nell'ambito del welfare contrattuale. La gestione di tali istituti avverrà mediante una polizza assicurativa che garantirà ai dipendenti, comunque una sola volta, la copertura in caso di morte o di invalidità permanente.

Tale copertura di tali istituti avverrà attraverso la corresponsione, in caso di morte, di un capitale ai soggetti indicati dal dipendente, secondo modalità comunicate a livello aziendale o, in loro assenza, agli eredi individuati ai sensi dell'art. 2122 del codice civile e, nel caso di invalidità permanente, ai beneficiari.

L'importo del massimale garantito sarà quello più elevato risultante dalla comparazione tra le offerte ricevute da primarie compagnie assicurative operanti nel mercato considerando il finanziamento contrattualmente previsto e i dati anagrafici relativi alla platea degli assicurati suddivisi per sesso e classi d'età. Tali risultanze dovranno essere condivise con Confindustria Energia.

Confindustria Energia e FASIE concorderanno un accordo quadro con la compagnia assicurativa che avrà presentato le migliori condizioni. Tale accordo quadro, stipulato anche da Confindustria Energia, consentirà di estendere le coperture assicurative per il rischio morte e per le invalidità permanenti come definite in premessa, nei confronti di tutti i lavoratori anche non iscritti al FASIE.

Sulla base di quanto definito nell'accordo quadro concordato a livello nazionale, le aziende che applicano il CCNL Energia e Petrolio devono procedere alla stipula della polizza assicurativa con la compagnia individuata, alle medesime condizioni, garantendo la copertura per tutti i propri dipendenti. Sarà cura delle aziende provvedere al versamento del contributo alla compagnia assicurativa prescelta.

La gestione della contribuzione per la premorienza e per l'invalidità permanente come definite in premessa resterà distinta dalle altre linee di contribuzione riguardanti la copertura contro i rischi medico sanitari e le attività con finalità solidaristiche.

Il campo di applicazione del FASIE riguarda i dipendenti delle aziende alle quali si applica il CCNL Energia e Petrolio e delle Associazioni di categoria, ad eccezione di quelle realtà in cui siano in vigore condizioni di miglior favore, per le quali è esclusa ogni sovrapposizione tra la contrattazione nazionale e quella aziendale in materia di coperture delle spese medico-sanitarie.

È prevista, con il consenso delle parti stipulanti, la possibilità di ampliamento del campo di applicazione del FASIE ad altri settori del mondo dell'energia.

La presente regolamentazione per la copertura dei rischi per morte e per invalidità permanente, come definite in premessa, decorrerà dal 1 gennaio 2020. Pertanto, per il 2019, la contribuzione relativa a tali istituti seguirà la regolamentazione del CCNL 25.01.17.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFINDUSTRIA ENERGIA



FILCTEM CGIL



FEMCA CISL



UILTEC UIL

